

TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Fallimentare

LINEE GUIDA ALLA RELAZIONE EX ART. 33, COMMA 1, L. FALL.

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
CAPITOLO 1: INFORMAZIONI SULL'IMPRESA FALLITA	Pag. 5
1.1 – Scheda dell'impresa fallita	Pag. 5
1.2 – Costituzione, sede e principali fatti di rilievo	Pag. 6
1.3 – Attività svolta	Pag. 6
1.4 – Capitale sociale	Pag. 7
1.5 – Amministrazione	Pag. 8
1.6 – Organo di controllo	Pag. 9
1.7 – Operazioni straordinarie	Pag. 9
1.8 – Negozi giuridici di rilevanza economica che hanno interessato la società nell'ultimo quinquennio	Pag. 10
1.9 – Appartenenza della società fallita ad un gruppo (di diritto o di fatto)	Pag. 10
1.10 – Informazioni su altre procedure concorsuali che presentano profili di collegamento con il fallimento	Pag. 11
1.11 – La dichiarazione di fallimento	Pag. 11
CAPITOLO 2: PRIMI ADEMPIMENTI DEL CURATORE	Pag. 12
2.1 – Accesso alle sedi dell'impresa (legali ed operative)	Pag. 12
2.2 – Acquisizione delle scritture contabili, dei libri sociali e di copia degli atti registrati	Pag. 12
2.3 – Accesso al cassetto fiscale e previdenziale	Pag. 12
2.4 – Acquisizione di copia della documentazione bancaria	Pag. 13
2.5 – Acquisizione delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo quinquennio	Pag. 13
2.6 – Acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni accompagnatorie ed integrative	Pag. 13
2.7 – Acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate, e/o riferibili a soggetti che hanno avuto un ruolo apicale nell'impresa fallita e acquisizione della c.d. "scheda persona" per i predetti soggetti fisici	Pag. 14
2.8 – Audizione degli amministratori e sindaci della società, di dipendenti o di altre persone informate	Pag. 14

CAPITOLO 3: PROSPETTIVE DELLA PROCEDURA	Pag. 15
3.1 – L’attivo del Fallimento	Pag. 15
3.1.1 – Beni immobili	Pag. 15
3.1.2 – Beni mobili e beni immateriali	Pag. 15
3.1.3 – Crediti	Pag. 16
3.1.4 – Liquidità	Pag. 17
3.2 – Il passivo della Procedura	Pag. 17
3.2.1 – Passivo per categorie	Pag. 18
3.2.2 – Passivo per anzianità	Pag. 18
3.3 – Prospettive per i creditori	Pag. 18
4 –EVENTUALI ATTI GIA’ IMPUGNATI O SEGNALATI COME ANOMALI DAI CREDITORI	Pag. 19
5 –EVENTUALI STRUMENTI DI SOLUZIONE NEGOZIALE O GIUDIZIALI DELLA CRISI	Pag. 20
6 – CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO	Pag. 21
7 –ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ORGANI DI CONTROLLO O DI ALTRI SOGGETTI ANCHE IN CONCORSO CON I PRIMI	Pag. 22
7.1 – Verifica dei bilanci	Pag. 22
7.2 – La diligenza spiegata dall’organo amministrativo e dagli organi di controllo della società fallita e le eventuali ipotesi di responsabilità	Pag. 23
7.3 – Quantificazione del danno ascrivibile a responsabilità degli organi sociali	Pag. 25
7.3.1 – Danno in caso di mancanza di scritture contabili	Pag. 25
7.3.2 – Determinazione del danno da c.d. “prosecuzione illegittima dell’attività d’impresa”	Pag. 26
7.3.3 – Determinazione del danno da c.d. “distrazione” o dissipazione	Pag. 28
7.3.4 – Determinazione del danno da bancarotta preferenziale	Pag. 28
8 – NOTIZIE DI INTERESSE AI FINI DELLE INDAGINI PENALI	Pag. 29
8.1 – Le scritture contabili civilisticamente obbligatorie ex art. 2214 co.1 e co.2 c.c.	Pag. 29
8.2 – La verifica dei bilanci	Pag. 29
8.3 – La diligenza spiegata dall’organo amministrativo e dagli organi di controllo della società fallita e le eventuali ipotesi di responsabilità	Pag. 29
8.4 – Le responsabilità degli organi sociali	Pag. 30
8.5 - Gli specifici atti di distrazione o dissipazione	Pag. 30
8.6 – Gli specifici episodi di bancarotta preferenziale	Pag. 30
8.7 – Atti rilevanti ex art. 223, comma 2, n. 2, l.fall.	Pag. 30
8.8 – Altri fatti e/o notizie interessanti il Magistrato Penale	Pag. 30

PREMESSA.

L'art. 33, primo comma, l.f. prevede che il Curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, presenti al Giudice Delegato una *“relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”*. Se il fallimento riguarda una società, il Curatore deve altresì – ai sensi del terzo comma di cui al cit. art.- *“esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società”*.

La redazione della relazione ex art. 33 l.f. rappresenta, unitamente al programma di liquidazione, uno dei momenti cruciali della procedura ed una delle attività di maggior rilievo e complessità che il Curatore deve svolgere.

Alla luce del ricordato contenuto normativo, naturali destinatari della relazione sono il Giudice Delegato, che attraverso di essa acquisisce le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo di vigilanza e controllo sulla procedura, ed il Pubblico Ministero, per il quale rappresenta uno strumento fondamentale di valutazione della sussistenza di specifiche ipotesi di reato e di avvio o sviluppo di attività di indagine.

Le presenti “Linee Guida” hanno l'obiettivo di mettere a disposizione dei Curatori uno schema di relazione e di esporre sinteticamente il contenuto minimo che il documento deve avere, la collocazione delle varie informazioni (anche al fine di consentire la secretazione solo di alcune parti della relazione) e le principali attenzioni che devono essere prestate nell'attività di redazione. Non si tratta di un lavoro di analisi e di approfondimento dei temi che il Curatore si può trovare ad affrontare in una relazione ex art. 33 l.f. ma, molto più semplicemente, di un modello di relazione accompagnato da alcune indicazioni sulla sua redazione.

Lo strumento di lavoro che viene qui proposto nasce dal confronto tra le esperienze maturate dai Magistrati della Sezione Fallimentare e della Procura della Repubblica e dai Professionisti degli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati e rappresenta un primo modello del Tribunale Torino, che dovrà ovviamente essere sperimentato e sottoposto alle valutazioni dei destinatari e alle conseguenti modifiche migliorative.

Si segnala sin da subito ai Curatori, quale generale nota tecnica, l'importanza di non modificare la struttura di relazione proposta, omettendone dei capitoli o dei

paragrafi, risultando di interesse anche l'informazione espressa della non necessità di compilazione di alcune parti, e l'esigenza che le valutazioni e le conclusioni riferite a fatti di rilevanza penale o a controversie civili non ancora instaurate siano sviluppate esclusivamente negli specifici capitoli, così da consentire al Giudice Delegato una secretazione solo parziale della relazione.

In proposito, al momento del deposito della Relazione, il Curatore deve indicare:

- se esistano, a suo avviso, delle parti di Relazione da secretare;
- in caso positivo, deve depositare, contestualmente ed unitamente alla Relazione, una nota rivolta al Giudice Delegato in cui indica, a suo parere, le parti del testo e gli eventuali allegati da secretare.

Si segnala altresì l'importanza di redigere il sommario della Relazione in forma "ipertestuale", utilizzando, in fase di redazione, le funzioni "Sommario" e "Segnalibri" di WORD. Si raccomanda inoltre di creare, all'interno della relazione, appositi collegamenti ipertestuali per l'apertura dei documenti prodotti in allegato alla Relazione.

Queste modalità di redazione sono altamente consigliate perché permettono una migliore fruizione del documento elettronico.

Si segnala che sono disponibili sul sito della Corte d'Appello di Torino (http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegatinews/A_12600.pdf e http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegatinews/A_12599.pdf) appositi tutorial per la realizzazione degli atti secondo queste tecniche."

Non può infine mancare un particolare ringraziamento alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, che hanno generosamente messo a disposizione i materiali elaborati all'interno dei loro Uffici (rispettivamente il "Questionario-prima relazione ex art. 33, primo comma, l.f." e le "Linee guida alla relazione 33, primo comma, l.f.") e a partire dai quali è nato il presente lavoro.

CAPITOLO 1: INFORMAZIONI SULL'IMPRESA FALLITA.

1.1 – Scheda dell'impresa fallita.

In questo paragrafo il Curatore deve sinteticamente indicare le principali informazioni sull'impresa fallita, utilizzando le schede qui proposte, distinte a seconda che la procedura riguardi un'impresa individuale o una società; i dati esposti verranno approfonditi nei successivi e specifici paragrafi.

SCHEDA IMPRESA INDIVIDUALE

Denominazione	
C.F. – P.IVA	
N° Reg. Imprese (REA)	
Data inizio attività	
Sede legale	
Unità locali	
Oggetto attività (sintesi)	
Dipendenti	
Operazioni Straordinarie	
Stato Impresa	

SCHEDA SOCIETÀ

Denominazione	
C.F. – P.IVA	
N° Reg. Imprese (REA)	
Data Costituzione	
Sede legale	
Unità locali	
Oggetto sociale (sintesi)	
Capitale sociale	
Soci	
Amministratori	
Collegio Sindacale	
Altre cariche	
Bilanci depositati	
Dipendenti	
Operazioni Straordinarie	
Stato Società	

1.2 – Costituzione, sede e principali fatti di rilievo.

In questo paragrafo il Curatore deve indicare:

- il notaio che ha rogitato l'atto di costituzione;
- il numero di repertorio di tale atto;
- la banca ove sono stati versati i decimi di capitale sociale;
- gli eventuali altri dati e informazioni dell'atto e/o dello statuto sociale di interesse;
- la denominazione societaria e le eventuali variazioni della stessa;
- la sede alla data di fallimento e le eventuali sedi precedenti, nelle quali la società ha svolto la propria attività;
- le eventuali unità locali;
- i principali fatti di rilievo che hanno interessato l'impresa (ad esempio: acquisti/cessioni di rami azienda, trasformazioni, liquidazione volontaria, accesso al cd. pre-concordato, ecc.).

È utile concludere il paragrafo con il seguente schema riepilogativo (e con altri, eventuali, se ritenuto necessario, per fornire il quadro sintetico delle informazioni sopra rappresentate):

Data	Evento
//****	costituzione
//****	ad es: acquisto ramo d'azienda
//****	ad es: aumento di capitale/trasformazione
//****	ad es: liquidazione volontaria

1.3 – Attività svolta.

In questo paragrafo il Curatore deve indicare:

- l'attività effettivamente svolta;
- le variazioni significative inerenti l'attività effettivamente svolta (a prescindere da quella indicata nell'oggetto sociale e/o dichiarata presso il registro delle Imprese).

Il Curatore deve concludere il paragrafo con il seguente schema riepilogativo (e con altri, eventuali, se ritenuto necessario, per fornire il quadro sintetico delle informazioni sopra rappresentate):

Data	Attività svolta
//****	***
//****	***
//****	***
//****	***

1.4 – Capitale sociale.

In questo paragrafo il Curatore deve indicare, in apposita tabella di sintesi (vedi *infra*), con individuazione dei periodi temporali (a far tempo dalla data di costituzione e sino alla data di fallimento) e dei soggetti titolari delle quote o azioni:

- il capitale sociale iniziale;
- le eventuali variazioni (aumenti o riduzioni, sia volontarie, sia obbligatorie);
- il capitale sociale alla data di fallimento.

Il Curatore deve verificare che il capitale sottoscritto sia stato effettivamente versato (a tal proposito si ricorda la previsione di cui all'art. 150 l. fall.).

Il Curatore deve inoltre dettagliare se gli aumenti di capitale siano avvenuti per il tramite di spostamento di risorse già presenti nel patrimonio e/o se siano stati attuati mediante effettivo reperimento di nuovo capitale di rischio.

Particolare attenzione deve essere prestata all'individuazione dei decimi di capitale liberati per il tramite di strumenti del mercato finanziario e/o di conferimenti in natura.

Il Curatore deve concludere il paragrafo con il seguente schema riepilogativo:

Periodo	Soci	Capitale	Quota
//**** - **/**/****	***	***	**%
	***	***	**%
	Totale	***	100%
//**** - **/**/****	***	***	**%
	***	***	**%
	Totale	***	100%

1.5 – Amministrazione.

In questo paragrafo il Curatore deve indicare, in apposita tabella di sintesi (vedi *infra*), i soggetti che hanno amministrato la società, con individuazione dei periodi temporali (a far tempo dalla data di costituzione e sino alla data di fallimento).

È necessario che il Curatore evidenzi i poteri attribuiti a ciascuno dei componenti dell'organo amministrativo ed i relativi limiti.

Eventuali informazioni anche di carattere indiziario sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie, anche di fatto, dovranno essere rese in misura idonea a non comportare la segretazione del presente paragrafo.

Il Curatore deve concludere il paragrafo con il seguente schema riepilogativo:

Periodo	Nominativo	Qualifica
//**** - **/**/****	***	***
	***	***
//**** - **/**/****	***	***
	***	***

1.6 – Organo di controllo.

In questo paragrafo il Curatore deve indicare, in apposita tabella di sintesi (vedi *infra*), la composizione dell'organo di controllo, con individuazione dei periodi temporali (a far tempo dalla data di costituzione e sino alla data di fallimento).

È necessario che il Curatore segnali se l'organo di controllo era onerato tanto del controllo di gestione quanto della revisione contabile e/o se tale ultimo compito era demandato ad un revisore e/o ad una società di revisione.

Il Curatore deve concludere il paragrafo con il seguente schema riepilogativo:

Periodo	Nominativo	Qualifica
//**** - **/**/****	***	***
	***	***
//**** - **/**/****	***	***
	***	***

1.7 – Operazioni straordinarie.

In questo paragrafo il Curatore deve indicare le operazioni straordinarie che hanno interessato l'impresa dichiarata fallita, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasformazioni omogenee;
- trasformazioni eterogenee;
- fusione mediante costituzione di nuova società;
- fusione mediante incorporazione;
- fusione mediante incorporazione di società interamente possedute;
- fusione mediante incorporazione di società possedute almeno al 90%;
- fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
- scissione con estinzione del soggetto scisso;
- scissione parziale con costituzione di nuova società;
- scissione mediante filiazione;
- altre.

Nel caso in cui non siano state poste in essere operazioni straordinarie, il Curatore deve comunque segnalarne l'insussistenza.

1.8 – Negozi giuridici di rilevanza economica che hanno interessato la società nell'ultimo quinquennio.

In via di premessa metodologica, si segnala che in questo paragrafo non vanno trattati i negozi giuridici relativi ad operazioni straordinarie, tenuto conto che dette operazioni devono formare oggetto di analisi nell'apposito paragrafo 1.6.

In questo paragrafo il Curatore deve quindi indicare i principali negozi giuridici di carattere "ordinario" (per esempio contratti di *leasing*, contratti di compravendita, ecc.) posti in essere dalla società fallita, che hanno rilevanza, per il loro impatto e/o portata economica, sulla determinazione o sull'aggravio del dissesto. L'arco temporale di interesse della disamina può essere indicato normalmente nel quinquennio anteriore alla declaratoria di fallimento.

Nell'esame dei predetti negozi giuridici il Curatore deve illustrare ed esaminare le condizioni/clausole che, a suo avviso, hanno un contenuto concretamente rilevante, indicandone le conseguenze giuridico/economico sull'impresa fallita.

1.9 – Appartenenza della società fallita ad un gruppo (di diritto o di fatto).

Il Curatore deve indicare:

- se la società fallita fa parte di un gruppo di imprese ex art. 2359 c.c.;
- se, pur non sussistendo la fattispecie di cui all'art. 2359 c.c., l'impresa sia collegata ad altre imprese per ragioni vuoi di carattere economico, vuoi per la sussistenza di rapporti con parti correlate, vuoi, infine, per l'esistenza di un'identità, anche solo parziale, degli assetti proprietari e/o degli organi gestori;
- se la società fallita è assoggettata o esercita essa stessa attività di direzione e coordinamento di altre imprese, individuando, in caso affermativo, le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

1.10 – Informazioni su altre procedure concorsuali che presentano profili di collegamento con il fallimento.

Il Curatore deve indicare la sussistenza di altre procedure concorsuali collegate con la procedura in esame, indicando i rapporti di collegamento e l'eventuale rilevanza di detti rapporti rispetto all'assetto giuridico/economico dell'impresa fallita.

A mero titolo esemplificativo si segnalano i seguenti possibili profili di collegamento:

- società in procedura concorsuale che abbiano componenti dell'organo gestorio (muniti di deleghe) oppure amministratori di fatto comuni a quella fallita;
- società in procedura concorsuale che abbiano partecipato con la fallita ad operazioni straordinarie e/o siano state costituite in occasione di tali operazioni straordinarie;
- società in procedura concorsuale che siano state controparti dell'impresa fallita nell'ambito delle più rilevanti operazioni negoziali poste in essere nell'ultimo quinquennio;
- società in procedura concorsuale che abbiano altri profili di collegamento che il Curatore rinvenga nel corso delle sue verifiche.

1.11 – La dichiarazione di fallimento.

Il Curatore deve indicare se, nel quinquennio anteriore alla declaratoria di fallimento, l'impresa fallita abbia adito istituti di soluzione della crisi previsti dalla legge fallimentare (art. 67, lett. d, l.f., art.182-*bis*, l.f., art. 182-septies l.f., art. 160 ss. l.f.).

Il Curatore deve inoltre indicare:

- se l'impresa sia fallita a seguito di istanza presentata in proprio, ovvero dal Pubblico Ministero ovvero da uno o più creditori;
- se tale istanza sia intervenuta a seguito dell'insuccesso di una delle soluzioni della crisi sopra indicate;
- l'entità dei crediti indicati nell'istanza di fallimento.

CAPITOLO 2: PRIMI ADEMPIMENTI DEL CURATORE.

2.1 – Accesso alle sedi dell’impresa (legali ed operative).

Il Curatore deve indicare:

- gli accessi effettuati presso le sedi legali ed operative dell’impresa fallita;
- il titolo giuridico di occupazione dei luoghi da parte dell’impresa fallita;
- lo stato di fatto e di diritto in cui sono stati rinvenuti i luoghi;
- l’esistenza di beni dell’impresa fallita nei predetti luoghi;
- l’esistenza presso le varie sedi di eventuali attività d’impresa riconducibili a soggetti terzi, indicando, in caso affermativo, se tali soggetti siano collegati all’impresa fallita e/o ai suoi assetti proprietari e/o all’organo gestorio.

2.2 – Acquisizione delle scritture contabili, dei libri sociali e di copia degli atti registrati.

Il Curatore deve indicare:

- i documenti contabili, libri sociali e atti registrati reperiti e le modalità di reperimento (consegna da parte dell’organo gestorio, ritrovamento, ecc.);
- i documenti contabili, libri sociali e atti registrati mancanti e/o non consegnati e le richieste formali e comprovate di consegna formulate dal Curatore e rimaste inevase.

L’elencazione dei documenti reperiti e di quelli mancanti (comprese le richieste di consegna formulate dal Curatore) dovrà formare oggetto di specifici allegati della relazione, evitando che nel corpo della stessa vengano riportati meri elenchi descrittivi.

2.3 – Accesso al cassetto fiscale e previdenziale.

Il Curatore deve indicare:

- se e quando ha acquisito le credenziali di accesso al cassetto fiscale; o
- le ragioni della mancata richiesta (ad esempio completezza della documentazione già acquisita).

2.4 – Acquisizione di copia della documentazione bancaria.

Il Curatore deve indicare:

- la documentazione bancaria (estratti di conto corrente, estratti dei conti titoli, ecc.) acquisita; o
- le ragioni dell'eventuale mancata acquisizione¹.

La documentazione bancaria è rilevante ai seguenti fini:

- ricostruzione delle movimentazioni finanziarie ove, in ipotesi, sussista una carenza, assenza e/o inattendibilità delle scritture contabili;
- esame delle operazioni astrattamente revocabili o di ipotesi di cd. concessione abusiva del credito; sul punto si rammenta che il Curatore può richiedere alla Banca d'Italia le informazioni riguardanti la Centrale Rischi Interbancaria (vedi istruzioni sul sito della Banca d'Italia).

Nel richiedere la documentazione bancaria, tenuto anche conto della dimensione dell'impresa fallita e del suo modello organizzativo, il Curatore deve anche richiedere:

- se vi fossero soggetti (diversi dall'organo gestorio, dal direttore generale, dal CFO, dal direttore amministrativo ecc.) delegati ad operare sui conti;
- se detta delega sia stata o meno utilizzata e, in caso positivo, per quali tipi di operazioni e con quali poteri autonomi di decisione.

2.5 – Acquisizione delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo quinquennio.

Il paragrafo in questione è dedicato all'indicazione delle dichiarazioni fiscali acquisite dal Curatore e delle modalità di reperimento.

2.6 – Acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni accompagnatorie ed integrative.

¹ Si rammenta che il Curatore può essere autorizzato dal Giudice Delegato alla richiesta all'Agenzia delle Entrate, ex artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *sexies* disp. att. c.p.c., dell'elenco degli istituti bancari e finanziari con i quali l'impresa fallita ha intrattenuto rapporti e/o presso i quali ha effettuato operazioni extraconto, nel periodo temporale che il Curatore ritiene di interesse.

Se sussistente l'obbligo di legge per l'impresa fallita di redazione dei bilanci sociali, il Curatore deve:

- acquisire i bilanci di almeno l'ultimo quinquennio, indicando in un'apposita tabella riepilogativa, la data ed i soggetti sottoscrittori dei singoli bilanci, la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e quella di deposito al registro impresa; o
- indicare vuoi l'omesso deposito, vuoi l'omessa predisposizione di uno o più bilanci.

2.7 – Acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate, e/o riferibili a soggetti che hanno avuto un ruolo apicale nell'impresa fallita.

Il Curatore deve indicare le visure effettuate (in quanto ritenute di interesse per la redazione della relazione) ed i risultati delle stesse.

L'elencazione delle visure e dei risultati dovrà formare oggetto di uno specifico allegato, evitando che nel corpo della relazione vengano riportati meri elenchi descrittivi.

2.8 – Audizione degli amministratori e sindaci della società, di dipendenti o di altre persone informate.

Il Curatore deve indicare le audizioni effettuate di amministratori e sindaci della società, di dipendenti o di altre persone informate, redigendo apposito verbale sottoscritto dai soggetti sentiti.

Le risultanze di dette audizioni dovranno essere illustrate nei capitoli/paragrafi in cui rilevano.

L'elencazione delle audizioni effettuate e i relativi verbali dovranno formare oggetto di specifici allegati, di cui il Curatore può segnalare l'opportunità di secretazione al Giudice Delegato.

3 – PROSPETTIVE DELLA PROCEDURA.

Nel presente capitolo il Curatore deve esaminare le attività e le passività del fallimento, al fine di indicare le prospettive di soddisfazione dei creditori sociali, senza soffermarsi sulle modalità di liquidazione, che costituisce specifico oggetto del programma di liquidazione.

3.1 – L'attivo del Fallimento.

La suddivisione dell'attivo consigliata è la seguente.

3.1.1 – Beni immobili.

Il Curatore deve indicare:

- il tipo di immobile e la sua ubicazione (senza dilungarsi sui dati catastali);
- lo stato di fatto dell'immobile e l'eventuale presenza di beni dell'impresa fallita o di terzi collocati nello stesso;
- l'esistenza di eventuali contratti di locazione o di situazioni anche di fatto di occupazione;
- il valore di presumibile realizzo, specificando se trattasi di stima indicata effettuata dallo stesso Curatore ovvero di stima effettuata dal perito della procedura.

3.1.2 – Beni mobili e beni immateriali.

Il Curatore deve:

- sommariamente descrivere i beni mobili materiali e immateriali ricaduti nell'attivo della procedura, illustrando, se disponibile, le conclusioni della perizia estimativa;
- segnalare l'esistenza di beni sottoposti a vincoli (legge Sabatini, fermi amministrativi, ecc.) o a *leasing* mobiliare, in tal caso specificando le caratteristiche del contratto e l'importo residuo da pagare.

Se esiste un "magazzino merci" il Curatore deve relazionare sull'esistenza fisica dello stesso e sulla valutazione effettuata dall'esperto nominato.

3.1.3 – Crediti.

In questo paragrafo devono essere indicati i crediti esistenti alla data di fallimento, con una valutazione di massima sull'effettivo realizzo degli stessi, ben sapendo che in questa fase il Curatore può solo dare un primo quadro di insieme, riservandosi nelle successive relazioni periodiche di riportare l'esito dell'attività di recupero effettuata ed autorizzata dal Comitato dei Creditori nel programma di liquidazione.

Appare opportuno distinguere la tipologia dei crediti, raggruppandoli in tre macro aree:

- crediti verso soci: per le società a responsabilità limitata, se esistono tali crediti per versamenti di capitale ancora dovuti si richiama l'art. 150 l. fall. che prevede, su istanza del Curatore, che il Giudice Delegato ingiunga il versamento di quanto dovuto alla data del fallimento;
- crediti finanziari e commerciali: in relazione ai quali è opportuno riferire in ordine al lavoro effettuato per verificarne la reale esistenza ed esigibilità, anche sulla base della documentazione contabile acquisita, all'attività svolta per il recupero di tali somme (acquisizione visure camerali, circolarizzazione dei crediti più importanti, lettere di diffida inviate, ecc); in tale voce inserire anche eventuali crediti infragruppo, illustrandone le caratteristiche salienti e i motivi per cui tali crediti sono sorti;
- crediti verso altri (vale quanto detto sopra).

3.1.4 – Liquidità.

Il Curatore deve relazionare sulla tipologia della liquidità, distinguendo fra banca e cassa.

Per la banca ricordarsi di inviare una lettera con la richiesta di estinzione del c/c esistente alla data del fallimento e di accredito del saldo attivo su un c/c intestato al fallimento e nel contempo controllare che la banca non si sia trattenuta importi accreditati in data successiva al fallimento. A tal proposito si segnala che, in presenza di fallimenti di grosse dimensioni, il Curatore potrà valutare l'opportunità di mantenere operativo il c/c intestato alla società fallita, solo per le operazioni di accredito, per permettere ai clienti di pagare i propri debiti senza difficoltà operative.

Ai fini di una più esatta ricostruzione dell'intera esposizione della società fallita verso le banche, come già illustrato, il Curatore può fare richiesta alla Banca d'Italia della Centrale Rischi Interbancaria che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti concessi ai clienti e nella relazione deve riportare gli esiti di tale richiesta.

Per la cassa il Curatore deve redigere un verbale di consegna della cassa eventualmente consegnata e riferire sulla riconciliazione del relativo contenuto con l'importo indicato in contabilità.

3.2 – Il passivo della Procedura.

La quantificazione del passivo rappresenta uno dei momenti più importanti dell'attività del Curatore, in quanto permette agli organi della procedura di inquadrare le dimensioni della procedura stessa, con tutte le conseguenze che ne derivano.

La quantificazione del passivo fallimentare viene effettuata dal Curatore in due momenti distinti:

- alla data di dichiarazione del fallimento, sulla base delle scritture contabili e di altre notizie raccolte;

- in un secondo momento, in sede di accertamento del passivo, con il raffronto tra i creditori insinuati al passivo e quelli individuati sulla base degli elementi sopra indicati.

3.2.1 – Passivo per categorie.

Al fine di avere una più chiara situazione del debito, il Curatore provvederà a riclassificare il passivo raggruppando tutti i creditori secondo la natura del credito (ad es. dipendenti, erario ed enti, fornitori, banche, altri), distinguendo i creditori tra privilegiati (suddivisi per grado di privilegio) e chirografari.

3.2.2 – Passivo per anzianità.

La riclassificazione del passivo per anzianità trova il suo fondamento nella necessità del Curatore di comprendere la formazione temporale dei debiti, utile anche al fine di individuare il momento in cui si è verificato il dissesto.

3.3 – Prospettive per i creditori.

In questo paragrafo il Curatore, a seguito di quanto riferito in ordine alla valutazione dell'attivo e del passivo, dovrà fornire le sue prime indicazioni sulle prospettive di riparto a favore dei creditori sociali.

4 –EVENTUALI ATTI GIÀ IMPUGNATI O SEGNALATI COME ANOMALI DAI CREDITORI.

L'art. 33 l.f. richiede al Curatore di indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori e quelli che intende impugnare.

La norma sembrerebbe sovrapporsi alla disposizione di cui all'art. 104 – *ter*, lettera c), l.f. a mente del quale il Curatore deve specificare le azioni risarcitorie, recuperatorie, o revocatorie ed il loro possibile esito.

Sul punto è stato rilevato in dottrina come la relazione ex art. 33 l.f. abbia funzione differente rispetto al programma di liquidazione, nel senso che, mentre la prima ha carattere meramente informativo, il secondo assume una funzione più strettamente operativa, diretta alle modalità ed agli strumenti della liquidazione.

Inoltre, la destinazione degli atti in questione differisce nel senso che, la relazione ex art. 33 l.f. è diretta solo al Giudice Delegato laddove il programma di liquidazione è rivolto al Comitato dei Creditori. Di talché, l'apparente sovrapposizione delle due norme può essere risolta nel senso di ritenere che nella relazione 33 l.f. debbano essere sottoposte all'esame del Giudice Delegato le sole azioni giudiziarie da intraprendere o da proseguire in via tempestiva, anche per evitare la possibile scadenza di termini, mentre nel programma di liquidazione saranno indicate le azioni che il Curatore intende esperire dopo un più attento e approfondito esame della situazione dell'impresa fallita.

Così interpretata la norma, pare possibile concludere che nella relazione ex art. 33 l.f. (ed in caso di urgenza anche con una sua anticipazione) il Curatore debba prendere posizione sulle azioni giudiziarie c.d. "urgenti", senza attendere i termini di deposito del programma di liquidazione.

Alla stessa conclusione può giungersi con riferimento agli eventuali atti – operazioni che i creditori dovessero segnalare al Curatore per la loro anomalia; il tutto con la precisazione che, in tal caso, per prendere in considerazione tali eventuali segnalazioni, il Curatore dovrà acquisire dal creditore relazione particolareggiata e debitamente sottoscritta in ordine al contenuto degli atti contestati, le ragioni dell'affermata anomalia e della mancata attivazione, ad opera del creditore stesso, prima della dichiarazione di fallimento, di rimedi avverso tali atti.

5 –EVENTUALI STRUMENTI DI SOLUZIONE NEGOZIALE O GIUDIZIALI DELLA CRISI.

Nel capitolo in questione il Curatore deve dare atto di quanto segue.

- a) Sussistenza di eventuali accordi stragiudiziali e/o di risanamento ex art. 67, lettera d), l.f. e/o di ristrutturazione ex art. 182-*bis* o 182 septies l.f. in data anteriore al fallimento.
- b) Sussistenza di eventuale procedura concordataria ante fallimento (anche nel caso di mancata ammissione a detta procedura).
- c) Valutazione sulla tempestività ed idoneità di dette soluzioni della crisi con giudizio da formularsi *ex ante*, con riferimento al momento dell'adozione degli strumenti, e non con giudizio formulato *ex post*, avuto riguardo all'intervenuto fallimento.
- d) Analisi delle ragioni di insuccesso delle soluzioni della crisi di cui alle lettere a), b) e segnalazione di eventuali responsabilità connesse a detto insuccesso nei capitoli dedicati.
- e) Effetti delle soluzioni della crisi di cui alle lettere a), b) sul passivo e sull'attivo fallimentare, avuto anche riguardo all'eventuale differente rango dei debiti fallimentari generato con l'accesso a dette soluzioni.

6 – CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO.

Il Curatore dovrà esporre in questa parte di relazione le cause che hanno in concreto determinato l'insolvenza ed il fallimento, evitando elaborazioni meramente astratte e generiche su cause che non siano comprovate dalle attività svolte e dalle informazioni acquisite, così come rappresentate in altri capitoli della relazione.

In particolare, le cause dell'insolvenza dovranno essere compiutamente e puntualmente indicate, allegando le fonti di prova delle affermazioni spese in relazione. Qualora l'allegazione dovesse comportare una mole di documenti eccessiva, il Curatore deve indicare i documenti di cui si è avvalso ed il luogo ove gli stessi sono archiviati e consultabili.

Nell'ipotesi in cui le cause dell'insolvenza siano state celate ai terzi dall'impresa decotta mediante alterazione dei dati contabili (si veda a titolo di esempio: appostazioni inveritiere nei bilanci d'esercizio), il Curatore dovrà dare prova dell'affermata alterazione e del concreto impatto che tale alterazione ha avuto sulla determinazione o sull'aggravamento dello stato d'insolvenza.

Fermo quanto sopra, in caso di insolvenza determinata o aggravata da perdite di gestione dell'attività caratteristica dell'impresa (ipotesi frequente), il Curatore dovrà analizzare, seppur sommariamente, le ragioni che hanno generato dette perdite. E ciò anche in vista dell'eventuale istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa e comunque, in ogni caso, della redazione del programma di liquidazione e delle attività di eventuale dismissione dell'azienda, vuoi in funzionamento, vuoi in temporanea cessazione di attività.

7 –ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ORGANI DI CONTROLLO O DI ALTRI SOGGETTI ANCHE IN CONCORSO CON I PRIMI.

In questo capitolo il Curatore deve esaminare

- le responsabilità dell'organo gestorio e di controllo oltre che di eventuali soggetti terzi che abbiano agito autonomamente o in concorso con i predetti soggetti;
- la sussistenza di eventuali responsabili civili dei fatti ascrivibili ai soggetti di cui sopra (cfr. art. 2049 c.c. e 185 c.p.).

Al fine di fornire un'elencazione esemplificativa, ma ovviamente non esaustiva, tenuto conto che ciascun fallimento ha proprie peculiarità non standardizzabili, il paragrafo 7.1 verrà suddiviso in svariati sotto paragrafi che varranno come linee guida delle principali analisi che il Curatore dovrà effettuare al fine di rendere una informazione quanto più esaustiva e completa.

7.1 – Verifica dei bilanci.

In via di premessa, si precisa che il Curatore dovrà riportare e/o analizzare in questo paragrafo l'impatto sui bilanci della società fallita di tutti gli atti, negozi, operazioni, dati già analizzati nei capitoli e nei paragrafi che precedono (ad esempio, le operazioni straordinarie, l'attivo inventariato, il passivo accertato, ecc.).

Inoltre il curatore dovrà effettuare un esame degli ultimi bilanci sociali (indicativamente dell'ultimo quinquennio), ai fini di verificare se da detto esame scaturiscano ipotesi di *malagestio* censurabili all'organo gestorio e di controllo (cfr. ad esempio occultamento della perdita del capitale sociale e di aggravio del dissesto, ipotesi distrattive o dissipative ecc.) .

L'esame dovrà essere condotto sulla base dei criteri dettati dal codice civile e dai principi contabili, verificando quindi:

- l'eshaustività del bilancio ai sensi di legge (art. 2423 c.c.);
- la corretta applicazione dei principi di redazione (art. 2423 –*bis* c.c.);
- i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.;
- la corretta redazione della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale nei rispetto del dettati di cui agli artt. 2427, 2428 e 2429 c.c..

Si segnala poi come il Curatore, nell'individuare fatti di *malagestio* e/o inveridicità di poste contabili debba provare le affermazioni spese in relazione, indicando ed allegando in modo compiuto:

- i documenti rinvenuti (partitari, estratti conto, verbali cda, contratti, ecc.) che comprovano i fatti segnalati;
- le dichiarazioni verbalizzate rese anche da eventuali soggetti terzi in ordine ai predetti fatti;

Al fine di non incorrere in possibili censure di apoditticità, il Curatore deve dare atto dell'iter logico argomentativo seguito nel giungere a conclusioni vuoi di sussistenza vuoi di insussistenza di fattispecie di responsabilità esercitabili con azioni risarcitorie.

Infine, il Curatore deve relazionare nel capitolo 8 eventuali fatti di reato accertati nell'espletamento delle sue verifiche che in ipotesi non abbiano generato un danno (si pensi all'esempio del reato di falso in bilancio a cui non sia conseguito un danno né per la società, né per creditori sociali).

7.2 – La diligenza spiegata dall'organo amministrativo e dagli organi di controllo della società fallita e le eventuali ipotesi di responsabilità.

In questo paragrafo vanno individuate le eventuali condotte censurabili, allegando le fonti di prova dei fatti affermati.

Devono essere inoltre indicati gli eventuali soggetti terzi che abbiano concorso in tali condotte.

Se le condotte censurabili costituiscono anche fattispecie di reato, le stesse vanno poi esaminate anche nel capitolo 8.

Come noto, l'organo amministrativo può incorrere in tre tipologie di responsabilità, a seconda dei soggetti verso i quali è tenuto a rispondere:

- verso la società, per inadempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (artt. 2392, 2393 e 2393 *bis* c.c.);
- verso i creditori, per inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (artt. 2394 e 2394 *bis* c.c.);
- verso i soci o i terzi, per i danni ad essi direttamente arrecati con atti colposi o dolosi (art. 2395 c.c.).

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali nei confronti dell'organo gestorio della società, a seguito della dichiarazione di fallimento, confluiscono

nell'unica azione prevista dall'art. 146, secondo comma, l. fall., avente un carattere unitario ed inscindibile, di esclusiva spettanza del Curatore (al punto tale che, in caso d'inerzia, quest'ultimo non possa essere sostituito da alcuno, né dalla società, né dai creditori sociali).

Con riferimento all'organo di controllo, perché sia possibile ravvisare gli estremi di responsabilità del collegio sindacale per omesso controllo, ex art. 2407 c.c., occorre la compresenza dei seguenti elementi: **(i)** il fatto illecito degli amministratori; **(ii)** il danno derivato da tale fatto; **(iii)** la violazione da parte dei sindaci dei doveri di vigilanza; **(iv)** il nesso causale fra il difetto di controllo ed il pregiudizio subito dalla società o dai terzi, nel senso che qualora i sindaci avessero correttamente svolto i propri doveri, il danno non si sarebbe verificato.

I criteri che il Curatore deve seguire per valutare la sussistenza di possibili fatti di responsabilità ascrivibili agli amministratori sono in linea di massima i seguenti

- la diligenza richiesta agli amministratori;
- l'insindacabilità delle scelte gestorie;
- la valutazione della responsabilità degli organi delegati;
- gli obblighi incombenti sugli amministratori per il caso di perdita del capitale sociale;
- la responsabilità degli amministratori nella scelta dell'istituto di soluzione della crisi;
- la sussistenza di ipotesi di reato che abbiano arrecato danno alla società e/o ai creditori sociali.

Con riferimento alla particolare ipotesi di responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale, si rammenta che con sentenza del 23/01/2017 n. 1641 le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente riconosciuto in capo al Curatore la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla predetta fattispecie, riportando alla fonte risarcitoria tutti quei pagamenti che hanno inciso sul patrimonio sociale in danno della *par condicio creditorum*. In particolare, è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"il Curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori"*.

La Suprema Corte con sentenza del 29 ottobre 2013, n. 24362 ha avuto modo, sul tema, di statuire quanto segue: *“seppur per affermare la responsabilità dei sindaci non occorra l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, essendo sufficiente il non avere rilevato una macroscopica violazione o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, è, non di meno, indispensabile l'accertamento del nesso causale per affermare suddetta responsabilità in relazione ai danni subiti dalla società come effetto del loro comportamento omissivo”*. L'*eventus damni* non costituisce quindi la conseguenza immediata del comportamento del collegio sindacale, ma presuppone una condotta attiva od omissiva degli amministratori, concepita dalla legge come causa primaria del pregiudizio. In altri termini, l'inadempimento dei sindaci è, di per sé, condizione necessaria, ma non sufficiente, dell'emersione di una loro responsabilità, dovendosi innestare su concomitanti fatti od omissioni propri degli amministratori.

Il Curatore deve inoltre non dimenticare di indicare i termini di prescrizione previsti per le diverse tipologia di azioni.

Infine, ove ravvisate dal Curatore condotte censurabili, lo stesso deve indicare se abbia individuato da documenti o da altre fonti i soggetti a cui le stesse sono materialmente ed oggettivamente attribuibili (ad esempio, in caso di contratto di cessione di un *asset* ritenuto censurabile, il Curatore dovrà indicare, sulla base degli elementi a sue mani, chi abbia posto in essere l'atto, chi eventualmente lo abbia deciso insieme al sottoscrittore, se esistano altri soggetti coinvolti nell'operazione contestata).

7.3 – Quantificazione del danno ascrivibile a responsabilità degli organi sociali.

7.3.1 – Danno in caso di mancanza di scritture contabili.

Con la sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, le Sezioni Unite sono intervenute sul tema del criterio applicabile alla quantificazione del danno nel caso di azione di responsabilità esercitata dal Curatore nei confronti degli amministratori, affermando che l'inadempimento di specifici obblighi (quali, nella specie, la distrazione di alcuni beni sociali, la mancata redazione di due bilanci di esercizio e delle relative dichiarazioni fiscali e l'omessa tenuta delle scritture contabili) non

giustifica di per sé la determinazione del danno risarcibile nella misura della differenza tra il passivo e l'attivo, che può tutt'al più integrare soltanto un parametro per la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Nell'azione di responsabilità promossa dal Curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile devono quindi essere operate avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che il fallimento ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Pertanto, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, purché siano indicate le ragioni che non hanno consentito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

7.3.2 – Determinazione del danno da c.d. “prosecuzione illegittima dell'attività d'impresa”.

Non è infrequente che le azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli organi gestori e/o di controllo della società fallita abbiano insuccesso per la mancata dimostrazione dell'esistenza e consistenza del danno prodotto.

Il danno è risarcibile, anzitutto, solo in quanto conseguenza diretta e immediata di una condotta antigiuridica.

Esso è inoltre oggetto di un onere di quantificazione nel suo preciso ammontare. Solo ove detta quantificazione non sia possibile, il danno si presta ad una liquidazione da parte del giudice di carattere equitativo.

In particolare, come noto, i criteri elaborati dalla giurisprudenza, negli anni, sono stati nella sostanza quello del cd. *deficit* fallimentare e quello del differenziale dei patrimoni netti.

Il primo dei due criteri induce a determinare il danno prodotto in una somma di denaro coincidente con la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare ed è avversato dalla giurisprudenza (cfr. anche Cass, Sez. Un, 6 maggio 2015, n. 9100).

Al contrario del *deficit* fallimentare, il diverso criterio del cd. differenziale dei netti patrimoniali trova utilizzo nel caso in cui se la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento del fallimento, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore. In tali ipotesi, l'antigiuridicità della condotta degli amministratori discende dai principi dettati dall'art. 2447 c.c., che impone, unitamente a quelli di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione di una delibera di trasformazione o ricapitalizzazione, o, in difetto, la messa in liquidazione della società, in tutti i casi in cui la perdita di esercizio abbia l'effetto di ridurre il capitale sociale (*rectius*: il patrimonio netto) al di sotto dei limiti fissati dalla legge.

Il danno sarebbe quindi pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto alla data in cui l'attività di gestione caratteristica doveva cessare ed il valore del patrimonio netto al momento finale in cui, per il fallimento (o per l'anteriore messa in stato di liquidazione), la gestione caratteristica è effettivamente cessata.

Tuttavia, su questo criterio la giurisprudenza di legittimità ha sollevato una serie di rilevi che si risolvono in un'obiettiva difficoltà di utilizzazione del detto criterio di quantificazione del danno avendo statuito che: *"non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività d'impresa, potendo essa in parte prodursi anche in pendenza di liquidazione o durante il fallimento in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa..."* (Cass. 23 giugno 2008, n. 17033); *"il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli amministratori non deve essere confuso con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società (...) lo sbilancio patrimoniale può avere cause molteplici non necessariamente tutte riconducibili a comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società (...) la sua concreta misura dipende spesso non tanto dal compimento di uno o più atti illegittimi, quanto dalla gestione nel suo complesso e dalle scelte discrezionali in cui questa si traduce:*

ossia da attività sottratte per loro natura al vaglio di legittimità del giudice” (Cass. n. 3032/2005; Cass. n. 2538/2005).

La conseguenza è che si potrà ritenere assolto l'onere di allegazione quando la curatela fallimentare è in grado di dimostrare che la perdita del capitale risale ad un momento antecedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla formale messa in stato di liquidazione della società e che la prosecuzione della gestione ha determinato una diminuzione del patrimonio sociale che non vi sarebbe stato in caso di fallimento.

7.3.3 – Determinazione del danno da c.d. “distrazione” o dissipazione.

In questo caso il Curatore si trova dinanzi ad una fattispecie di più facile soluzione sia in relazione al profilo della consequenzialità giuridica, sia per i criteri di quantificazione del danno da adottare. Ed infatti, in caso di condotte di natura distrattiva o dissipativa, il danno coincide con l'importo o con il controvalore del bene distratto o dissipato.

7.3.4 – Determinazione del danno da bancarotta preferenziale.

Secondo la tesi oggi maggiormente accreditata, in caso di pagamenti preferenziali non più revocabili, il danno non può considerarsi semplicemente corrispondente all'importo del pagamento preferenziale, inteso quale misura della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore ed in quanto tale suscettibile di recupero con le azioni previste dagli artt. 146 l. fall. e 2393 e 2394 c.c. In tali casi, infatti, il bene giuridico pregiudicato coincide con la *par condicio creditorum*, alla cui tutela provvedono le azioni revocatorie fallimentari; il danno è quindi piuttosto integrato dalla sottrazione alla massa dei creditori della differenza tra quanto ricevuto dal creditore preferito e quanto quest'ultimo avrebbe percepito ove fosse stato soddisfatto in moneta fallimentare (Trib. Milano, 18 gennaio 2011).

8 – NOTIZIE DI INTERESSE AI FINI DELLE INDAGINI PENALI.

Nel presente capitolo è necessario esporre, con gli opportuni approfondimenti, le notizie interessanti il Magistrato Penale, quali ad esempio le seguenti.

8.1 – Le scritture contabili civilisticamente obbligatorie ex art. 2214 co.1 e co.2 c.c..

In questo paragrafo è necessario indicare:

- quali scritture civilisticamente obbligatorie dell'ultimo triennio (ex art. 2214. co.1 e co.2, c.c.: libro giornale, libro degli inventari, eventuali ulteriori) sono state acquisite;
- quali scritture civilisticamente obbligatorie dell'ultimo triennio non risultano invece acquisite;
- se dette scritture sono state regolarmente tenute;
- se i dati contenuti in tali scritture corrispondono alle risultanze del fallimento (ad es. se l'attivo contabile corrisponde all'attivo inventariato e se i debiti contabili corrispondono allo stato passivo);
- se tali scritture consentono la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Le notizie riguardanti l'acquisizione o meno delle scritture contabili (già oggetto di specifica trattazione nel Capitolo 2, paragrafo 2.2), devono qui essere nuovamente riportate.

8.2 – La verifica dei bilanci.

A riguardo si richiamano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 7.1.

Il Curatore deve poi segnalare se i falsi in bilancio individuati al punto 7.1. siano stati effettuati al fine di celare uno stato di crisi o di dissesto e se la condotta contestata abbia quindi contribuito a determinare il dissesto (non intervenendo tempestivamente sull'approntare una soluzione delle crisi) o ad aggravarlo. Il tutto, indicando quando, sulla base della situazione patrimoniale-economica-finanziaria e dell'esame dello stato passivo, il dissesto si sarebbe determinato.

8.3 – La diligenza spiegata dall'organo amministrativo e dagli organi di controllo della società fallita e le eventuali ipotesi di responsabilità.

A riguardo si richiamano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 7.3.

8.4 – Le responsabilità degli organi sociali

A riguardo si richiamano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 7.3.

8.5 - Gli specifici atti di distrazione o dissipazione.

A riguardo si richiamano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 7.3.3.

8.6 – Gli specifici episodi di bancarotta preferenziale.

A riguardo si richiamano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 7.3.4.

8.7 – Atti rilevanti ex art. 223, comma 2, n. 2, I.fall. .

Il Curatore dovrà riferire circa la sussistenza d'ipotesi di c.d. causazione dolosa del dissesto. E fra questi potrebbe assumere rilevanza la condotta di dolosa e sistematica evasione fiscale e/o contributiva posta in essere dagli organi dell'impresa fallita. Inoltre tali condotte vanno evidenziate, con specifica trattazione, potendo anche configurare autonome fattispecie di reati tributari. A tal fine si rende necessario che, nel paragrafo relativo alla trattazione del passivo fallimentare (vedi punti 3.2.1. e 3.2.2.), i debiti tributari e contributivi vengano indicati separatamente e distinti per annualità.

8.8 – Altri fatti e/o notizie interessanti il Magistrato Penale.

Il Curatore dovrà rappresentare eventuali ulteriori fatti e notizie interessanti il Magistrato Penale, non ricomprese nei precedenti paragrafi.